

Roma, 23 luglio 2024

Circolare n. 168/2024

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d’imposta ZES unica e agevolazioni nelle ZES – Istituzione codice tributo e determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica – Istituzione codice tributo per recupero somme a seguito di decadenza dalle agevolazioni fruite nelle ZES – Risoluzioni Agenzia delle Entrate nn.38/E e 39/E del 22.7.2024 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.305765 del 22.7.2024.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di provvedimenti relativi ai benefici per le imprese che hanno investito nella cd *ZES unica* nonché per i benefici fruiti in precedenza nelle vecchie ZES.

È stato infatti istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che dall’1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 hanno effettuato ovvero effettueranno investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già operative o che si insedieranno nella cd *ZES unica*.

Per consentirne l’utilizzo il codice tributo è il seguente:

- “7034” denominato “*credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*”.

Come è noto, infatti, lo scorso 12 luglio è terminato il periodo entro cui le imprese interessate hanno dovuto inviare la comunicazione, contenente le spese sostenute e quelle che si prevedono di sostenere relative a tali investimenti.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stata inoltre fissata la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella cd *ZES unica* effettivamente fruibile da ciascuna azienda beneficiaria che sarà pari al 17,66 per cento.

L’art.5 c.4 del DM 17.5.2024 (decreto attuativo della misura) ha previsto la modalità di calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile nel rispetto del limite di spesa (pari a circa 1,67 miliardi di euro), che è pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale fissata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ottenuta calcolando il rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate dalle imprese.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute dalle imprese a seguito di decadenza dalle agevolazioni fiscali (riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES) fruite successivamente all’avvio di una

nuova attività economica in virtù della *Legge di Bilancio 2021* (art.1 c.173-176 L.n.178/2020).

Pertanto, le imprese che successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, potranno versare tali somme utilizzando il seguente codice tributo:

- “2022” denominato *“Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [141/2024](#) e [5/2021](#)
Allegati tre
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RISOLUZIONE N. 39/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 22 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Con decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di accesso nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta in argomento e dei relativi controlli.

In particolare, il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2024 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7034” denominato “credito d'imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente



Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

- 1.1 La percentuale di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), è pari al 17,6668 per cento.
- 1.2 L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024 (di seguito "provvedimento"), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro.
- 1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 1.4 Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento ($1.670.000.000 / 9.452.741.120$) dell'importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 luglio 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

RISOLUZIONE N. 38/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 22 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

L'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l'altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato.

In caso di decadenza dall'agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell'imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:

- **“2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8918 e 1990 per il versamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 76/E del 27 maggio 2004 e n. 109 del 22 maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente